CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Comitato per le Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario di Napoli

N. prot. 7165 Napoli 21.04.2023

Oggetto: Protocollo d'intesa a tutela della genitorialità e degli obblighi di cura.

ALL'UFFICIO MAGISTRATURA ORDINARIA
CORTE DI APPELLO
SEDE

AL SIG. PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SEDE

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
PRESSO I TRIBUNALI DEL DISTRETTO
SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
SEDE

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL
DISTRETTO

AL SIG. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE
SEDE

Si comunica che il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 15 marzo 2023, ha adottato la delibera di cui al seguente estratto del verbale:

omissis

"*Il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Napoli intende sostenere la promozione, la rinnovata conoscenza e la massima diffusione del* ***Protocollo d'intesa a tutela della genitorialità e degli obblighi di cura,*** *raggiunto tra la Corte d'Appello di Napoli, la Procura Generale, la Procura di Napoli, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ed i Dirigenti Amministrativi presso la Corte d'Appello di Napoli e sottoscritto in data 31.03.2016,* ***auspicandone l'uniforme applicazione da parte di tutti i magistrati del distretto e del personale di Cancelleria***.

./.

Nuovo Palazzo di Giustizia – Lotto I - 2° piano – Centro Direzionale – 80143 Napoli
Tel. 081 2232006-05-04-03-02 – Posta elettronica consigliogiudiz.ca.napoli@giustizia.it

M_DG.Tribunale di NOLA - Prot..21/04/2023.0003395.E

Sono stati infatti segnalati al Comitato episodi di reiterata violazione del protocollo da parte di diversi soggetti riconducibili alle categorie firmatarie, probabilmente dovuti anche ad un difetto di conoscenza degli accordi sulle regole di comportamento raggiunti nello stesso.

Si chiede pertanto ai Capi dei singoli uffici giudiziari destinatari della presente nota di volere, a loro volta, ***assicurare la diffusione del protocollo a tutti i magistrati delle singole sezioni ed ai rispettivi Presidenti di Sezione e Procuratori Aggiunti, oltre che al personale di cancelleria****, adottando al contempo le misure ritenute più idonee al fine di sensibilizzare i magistrati ed il personale amministrativo alla relativa uniforme applicazione.*
Il Comitato Pari Opportunità"

omissis

IL PRESIDENTE C.P.O.
(Dott. Chiara De Franco)

All.: Protocollo d'intesa a tutela della genitorialità
Nota CPO c/o COA Napoli prot. n. 4018/2016 del 31.03.2016.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Comitato per le Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario di Napoli

Verbale del Comitato Pari Opportunità n. 21

Il Comitato Pari Opportunità presso la Corte di Appello di Napoli, si è riunito, previa regolare convocazione, alle ore *15,00 del* ***15 Marzo 2023***

Sono presenti:
la dott.ssa Chiara De Franco, Presidente, componente C.G.;
la dott.ssa Ida D'Onofrio, (componente nominata dall'ANM locale);
la dott.ssa Giuliana Taglialatela, (componente nominata dall'ANM locale);
la dott.ssa Federica D'Auria, (componente nominata dall'ANM – ADMI locale);
la dott.ssa Stefania Pisciotta (componente magistratura onoraria);
la dott.ssa Liliana Marzatico, Funzionario Giudiziario della Corte di Appello
l'Avv. Maria Grazia Petrone (delegata dall'avv.to Krogh, Presidente Comitato Pari Opportunità presso il locale Consiglio dell'Ordine)

Sono assenti la dott.ssa Maria Teresa Mondo

Presiede la seduta la dott.ssa Chiara De Franco.
Assume le funzioni di Segretario la dott.ssa Federica D'Auria.

OMISSIS

n. 5

VARIE
C.P.O. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli – **Nota prot. n. 4018/2016** del 31.03.2016 - **Protocollo d'intesa a tutela della genitorialità e degli obblighi di cura**
Prec. Rel. Dott. Federica D'Auria /Avv. Maria Grazia Petrone

OMISSIS

Il Comitato Pari Opportunità procede all'esame del ***punto n. 5 all'ordine del giorno:***

VARIE

C.P.O. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli – **Nota prot. n. 4018/2016** del 31.03.2016 - **Protocollo d'intesa a tutela della genitorialità e degli obblighi di cura**

Prec. Rel. Dott. Federica D'Auria /Avv. Maria Grazia Petrone

Il comitato, sentite le relatrici, all'unanimità delibera di promuovere la conoscenza e la diffusione del protocollo d'intesa attraverso l'invio del protocollo stesso, unitamente ad una nota di accompagnamento e di promozione, ai capi dei singoli uffici giudiziari del distretto, ivi incluse la Procura ed il Tribunale dei Minori, ed ai dirigenti amministrativi, con richiesta di invio e diffusione capillare ai magistrati delle singole sezioni e rispettivi Presidenti di Sezione e Procuratori Aggiunti, oltre che al personale di cancelleria.

La nota di accompagnamento, che si chiede alla Segreteria del Consiglio di inoltrare unitamente all'allegato Protocollo, sarà del seguente tenore:

"*Il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Napoli intende sostenere la promozione, la rinnovata conoscenza e la massima diffusione del* ***Protocollo d'intesa a tutela della genitorialità e degli obblighi di cura,*** *raggiunto tra la Corte d'Appello di Napoli, la Procura Generale, la Procura di Napoli, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ed i Dirigenti Amministrativi presso la Corte d'Appello di Napoli e sottoscritto in data 31.03.2016,* ***auspicandone l'uniforme applicazione da parte di tutti i magistrati del distretto e del personale di Cancelleria****.*

Sono stati infatti segnalati al Comitato episodi di reiterata violazione del protocollo da parte di diversi soggetti riconducibili alle categorie firmatarie, probabilmente dovuti anche ad un difetto di conoscenza degli accordi sulle regole di comportamento raggiunti nello stesso.

Si chiede pertanto ai Capi dei singoli uffici giudiziari destinatari della presente nota di volere, a loro volta, ***assicurare la diffusione del protocollo a tutti magistrati delle singole sezioni ed ai rispettivi Presidenti di Sezione e Procuratori Aggiunti, oltre che al personale di cancelleria****, adottando al contempo le misure ritenute più idonee al fine di sensibilizzare i magistrati ed il personale amministrativo alla relativa uniforme applicazione.*

Il Comitato Pari Opportunità"

OMISSIS

PER ESTRATTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Liliana Marzatico)

COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ORDINE AVVOCATI NAPOLI
Anno/N. Prot. : 2016 / 004018
Data prot. : 31/03/2016
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04

PROTOCOLLO D'INTESA
A TUTELA DELLA GENITORIALITA' E DEGLI OBBLIGHI DI CURA

Tra

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in persona del Presidente

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in persona del Procuratore

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI in persona del Presidente

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI PRESSO LA CORTE DI APPELLO E LA PROCURA GENERALE DI NAPOLI

Visti

- gli artt. 2, 3, 24, 37, 51 Cost.;
- gli artt. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro,
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 82006);
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104, legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e ss.mm., nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti;

- la l. 8 marzo 2000, n. 53 ed in particolare l'art. 9 sulla promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e ss.mm;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 4 ottobre 2005 che riconosce ai padri liberi professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro,
- il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", come modificato anche dall'art. 8 quater della l. 6 giugno 2008, n. 101;
- la l. 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, sull'applicazione degli artt. 17 e 22 d.lgs. n. 151/2001 a tutela del sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. 8 agosto 1995, n. 335;
- il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;
- l'art. 21 della l. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. "Collegato Lavoro";
- la l. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. "Riforma Fornero";
- il d.l.vo n. 80 DEL 15.6.2015
- il codice Deontologico Forense;
- il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati del 13 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 ottobre 2013 in tema di adozioni negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi Uffici;
- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine di Napoli in tema di esonero dai crediti formativi

considerato che ciascuna Autorità, in ragione del proprio ufficio,

- riconosce l'importanza del raggiungimento dell'uguaglianza di genere "de iure" e "de facto" nonché l'importanza di una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa per entrambi i sessi;
- condivide la necessità di intervenire affinché la tutela della genitorialità, anche per effetto di adozione nazionale e internazionale e di affido familiare, tragga concreta realizzazione, così garantendo ed affermando una reale parità di genere sia nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, che nell'esercizio della professione forense;
- intende adottare condotte funzionali allo stato di gravidanza, alla condizione di genitore

nell'obiettivo di realizzare i menzionati principi di parità;

- condivide la necessità di adottare condotte che rispondano alle esigenze di assistenza e cura di familiari, minori o maggiori di età, affetti da handicap gravi, patologie oncologiche e/o patologie gravemente invalidanti, secondo la normativa vigente;
- ritiene che il seguente protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia dei rinvii delle udienze, **individui linee – guida** che le parti firmatarie si impegnano a rispettare, promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione nella prospettiva della assicurazione di una effettiva e concreta tutela della genitorialità e delle politiche di pari opportunità, anche con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli uffici giudiziari.

Tutto quanto sopra visto e considerato,

il Presidente della Corte di Appello di Napoli
il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
il Presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Napoli,
il Dirigente Amministrativo presso la Corte di Appello di Napoli
il Dirigente Amministrativo presso la Procura Generale di Napoli

ferma restando la facoltà per il difensore di far valere il proprio legittimo impedimento, si impegnano , ciascuno per la propria parte e competenza nei termini seguenti:

A) i Giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii delle stesse, terranno conto anche dello stato di gravidanza e maternità delle donne avvocate, per il periodo corrispondente al congedo per maternità previsto dall'art. 16 di cui al dlg 151/2001, a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie connesse, tenendo conto, altresì, della possibile contemporaneità di più incarichi professionali innanzi ad Autorità Giudiziarie diverse.

Analogamente, nel caso in cui l'avvocato rappresenti di essere genitore affidatario o adottivo di minore, i Giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terranno conto delle specifiche esigenze connesse al suddetto status per i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia.

Nel caso di affido o adozione internazionale i Giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terranno conto del periodo in cui l'avvocato rappresenti di doversi recarsi all'Estero, anche prima dell'effettivo ingresso del minore in famiglia.

B) In conformità ai principi e nei limiti espressi al precedente punto A), il Giudice, nel suddetto periodo di gravidanza e puerperio, concederà ai richiedenti – laddove non abbiano avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento - la possibilità di concordare l'ordine di trattazione dei procedimenti; tale precedenza dovrà essere accordata compatibilmente con le esigenze del ruolo, nonché con le esigenze professionali o di pari rilevanza degli altri colleghi impegnati nelle cause comprese nell'elenco di trattazione.

Ove sussista la necessità di allattamento, il Giudice, su richiesta delle interessate metterà in atto tutte le agevolazioni al momento ritenute necessarie per favorire l'attività di difesa.

Tale disposizione troverà applicazione anche nel caso di avvocato padre che abbia la cura esclusiva, anche solo temporanea, dei figli/e nei primi tre mesi di vita, nonché, in caso di genitorialità adottiva o di affido, nel periodo di cinque mesi di cui al punto A).

Analogamente il Giudice provvederà in caso di motivata necessità e/o di urgenza dei/delle figli/e di età inferiore ai tre anni.

C) Dei benefici di cui alla lettera B) – salvo i casi in cui l'avvocato abbia fatto valere il proprio legittimo impedimento - potranno fruire anche avvocati portatori di handicap o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti e avvocati che assistano familiari con "handicap" in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 l. 104/1992, o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti.

Sono da intendersi quali "familiari": il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con "handicap", in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ai sensi dell'art. 33 comma 3 l. 104/1992).

Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, presentando, in proposito, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

D) Il personale di cancelleria, gli avvocati e i praticanti, nello svolgimento degli adempimenti presso gli uffici, daranno la precedenza all'avvocato e alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento. Le indefettibili necessità di cura di figli/e nei primi mesi di vita ed altre gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per entrambi i genitori.

E) Al fine di potersi avvalere del presente protocollo l'avvocato esibirà l'attestazione, rilasciata previamente dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, comprovante la presentazione da parte

dell'interessato della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui sopra e della durata del periodo di possibile fruizione, ove si tratti di condizione temporanea.

F) Il presente protocollo – che rimane comunque aperto alla sottoscrizione di altri Uffici Giudiziari e Organismi attivi nel Distretto di Corte di Appello che intendano successivamente aderirvi – viene assunto ad integrazione di tutti i protocolli, compreso il protocollo per le udienze penali del Tribunale di Napoli, accordi, convenzioni, intese e quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia, anche presso i singoli circondari.

Il presente protocollo viene sottoscritto in quattro originali, uno per la Corte di Appello, uno per la Procura Generale, uno per il Consiglio dell' Ordine degli avvocati, uno per il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario.

Napoli, lì 31 marzo 2016

Il Presidente della Corte di Appello di Napoli
Dott. Giuseppe de Carolis di Prossedi

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
dott. Luigi Riello

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Avv. Armando Rossi

Il Dirigente Amministrativo presso la Corte di Appello di Napoli
Dott. Armando Cicarelli

Il Dirigente Amministrativo presso la Procura Generale di Napoli
Dott. Alfredo Orsini

Il Presidente del Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Napoli
dott.ssa Domenica Miele